

LINEE GUIDA SUL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI "CULTORE DELLA MATERIA"

Emanate con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 652/2024 Prot. n. 103145 del 02/04/2024

Entrata in vigore: 19/04/2024

Articolo 1 - Ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Requisiti richiesti e incompatibilità	1
Articolo 3 - Modalità di attribuzione della qualifica	2
Articolo 4 - Prerogative dei cultori della materia	2
Articolo 5 - Durata della qualifica. Revoca o rinuncia	3
Articolo 6 - Vincoli ed uso della qualifica di cultore della materia	3
Articolo 7 - Disposizioni finali e transitorie	3

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- Le presenti linee guida disciplinano le modalità di conferimento della qualifica di cultore della materia e le attività che ne discendono, nel rispetto dell'art. 42 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
- La qualifica di cultore della materia è attribuita ad esperti e/o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze didattico-scientifiche ovvero peculiari competenze in uno specifico settore scientifico disciplinare.
- 3. La qualifica di cultore della materia è svolta su base esclusivamente volontaria e non dà luogo ad alcun compenso né a diritti in ordine all'accesso ad altri ruoli e/o incarichi didattici.
- 4. Tutte le cariche e professioni nominate nelle presenti linee guida e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Requisiti richiesti e incompatibilità

- 1. Per il conferimento della qualifica di cultore della materia è richiesto il possesso della laurea.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento può prevedere con propria deliberazione criteri più restrittivi.
- 3. È incompatibile con la qualifica di cultore della materia l'intrattenere, o l'aver intrattenuto, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Articolo 3 - Modalità di attribuzione della qualifica

- La proposta di conferimento della qualifica di cultore della materia per uno specifico settore scientifico disciplinare deve essere formulata da uno o più dei seguenti soggetti afferenti al settore scientifico-disciplinare stesso:
 - professore ordinario;
 - professore associato;
 - ricercatore a tempo indeterminato;
 - ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
 n. 240, come modificato dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022;
 - ricercatore a tempo determinato di tipo b).
- 2. In assenza di professori e ricercatori in uno specifico settore scientifico disciplinare, la proposta può essere effettuata da uno dei soggetti di cui al comma precedente afferente al macrosettore in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare nell'ambito del quale il cultore svolgerà la propria attività.
- 3. La proposta, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione presentata dalla persona interessata:
 - a. curriculum vitae, dal quale risultino il possesso dei requisiti richiesti e l'insieme di esperienze e competenze acquisite in coerenza con la qualifica di cultore;
 - b. dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi, quali, in particolare, quelli dell'art. 2 comma 3.
- 4. La proposta debitamente motivata è sottoposta al Consiglio del Dipartimento cui afferisce il soggetto proponente.
- 5. Il Consiglio di Dipartimento valuta la proposta e la relativa documentazione allegata e, in caso di esito favorevole, delibera il conferimento della qualifica di cultore.
- 6. Il Dipartimento provvede annualmente all'aggiornamento di un elenco dei provvedimenti relativi ai cultori della materia. In tale elenco sono indicate, oltre alle generalità del cultore, il settore scientifico disciplinare, il docente proponente e la data della delibera del Consiglio di Dipartimento attributiva della qualifica.

Articolo 4 - Prerogative dei cultori della materia

- 1. I cultori della materia possono:
 - far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea, nei limiti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
 - avvalersi della copertura assicurativa dell'Ateneo riservata al personale docente ospite.

Articolo 5 - Durata della qualifica. Revoca o rinuncia

- La qualifica di cultore della materia è conferita a far data dalla delibera del Consiglio di Dipartimento e ha validità triennale.
- 2. La qualifica può essere rinnovata su richiesta di uno dei soggetti individuati dall'articolo 3, commi 1 e 2. In assenza di richiesta di rinnovo, la qualifica si considera decaduta.
- 3. Resta ferma la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato mediante nota scritta da trasmettere al Direttore del Dipartimento conferente.
- 4. Nel caso in cui insorgessero conflitti di interesse dopo il conferimento della qualifica di cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di astenersi da qualunque attività prevista dall'art. 4 e di comunicare immediatamente e in forma scritta l'insorgere di situazioni di incompatibilità al Direttore del Dipartimento al fine della revoca e della conseguente cancellazione dall'elenco di cui all'art. 3 comma 6.

Articolo 6 - Vincoli ed uso della qualifica di cultore della materia

 Il cultore della materia può fare uso della qualifica soltanto per il periodo di attribuzione da parte del Dipartimento e con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale è stata conferita.

Articolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

- Le presenti linee guida sono emanate con Decreto Rettorale, entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e a partire dal medesimo giorno sono disponibili sul sito web istituzionale.
- 2. Le attribuzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida dovranno essere sottoposte all'iter dalle stesse previsto.